

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. NORME GENERALI

- 1.1 La società venditrice ("VIBA") e il compratore ("Compratore") convengono che le vendite che verranno fra loro stipulate con oggetto le merci prodotte o commerciate da VIBA, saranno automaticamente regolate, in forza della sottoscrizione di questo accordo, dalla normativa contenuta nelle condizioni generali di vendita di seguito indicate, che ne costituiranno sempre parte integrante.
- 1.2 Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali saranno valide solo se accettate per iscritto da entrambe le parti. VIBA potrà proporre di modificare, integrare o sostituire le presenti condizioni generali di vendita, dandone comunicazione per iscritto al Compratore, fatti salvi gli ordini del Compratore già accettati da VIBA, i quali saranno regolati dalle presenti condizioni generali di vendita.
Eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni entreranno in vigore fra VIBA ed il Compratore quando saranno state accettate dal Compratore medesimo: prima di tale accettazione, nonché in mancanza di tale accettazione, continueranno ad applicarsi fra le Parti le presenti condizioni generali di vendita.
- 1.3 I singoli contratti di vendita si intendono perfezionati e quindi conclusi fra le parti, con effetti obbligatori, mediante l'accettazione per iscritto dell'ordine del Compratore da parte di VIBA, con emissione di una conferma di vendita (d'ora in avanti "CDV"). L'accettazione da parte del Compratore dell'offerta o della CDV di VIBA, comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali di vendita, anche quando l'accettazione avvenga mediante semplice esecuzione del contratto. Ogni contratto ha per oggetto i prodotti, le quantità e le qualità indicate nella CDV, anche se non espressamente firmata per accettazione dal Compratore. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio non sono da considerarsi impegnative fino a quando non siano confermate da VIBA mediante emissione di apposita CDV.

2. QUANTITA'

- 2.1 VIBA ha facoltà di trasporre in diverse unità di misura le quantità ordinate dal Compratore: in ogni caso le quantità si intendono quelle indicate da VIBA nella CDV, salvo motivate eccezioni espresse dal Compratore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della CDV stessa. Per le quantità effettivamente consegnate si conviene una tolleranza del $\pm 20\%$ rispetto a quelle indicate nella CDV per i quantitativi fino a kg 1.000 per ciascun profilo, una tolleranza del $\pm 10\%$ invece per quantitativi superiori.

3. QUALITA' E CARATTERISTICHE DELLE MERCI - MATRICI E ATTREZZATURE

- 3.1 Per la vendita di profilati standard la merce è conforme a quanto indicato nei cataloghi di VIBA o nella CDV, salvi diversi accordi scritti fra le Parti.
- 3.2 Per la vendita di profilati predisposti sui disegni e/o sui campioni del Compratore, le caratteristiche saranno ricavabili dagli stessi e riportate sui disegni realizzati da VIBA. Il Compratore, dopo attenta verifica dei disegni sviluppati dall'ufficio tecnico di VIBA, dovrà restituirli firmati per accettazione, così liberando VIBA da ogni responsabilità relativa ad eventuali violazioni di brevetti o di diritti di proprietà, commercializzazione e/o uso esclusivo di altre società. La vendita di tali merci, quando prodotte utilizzando matrici costruite in base ai disegni sviluppati da VIBA sulla scorta di quelli forniti dal Compratore e dallo stesso accettati, sarà effettuata da VIBA in esclusiva a favore del Compratore, con conseguente impegno di VIBA a non utilizzare dette matrici per produrre profilati a favore di terzi, salvo che il Compratore non rilasci idonea autorizzazione scritta e in ogni caso fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.4.
- 3.3 VIBA garantisce la conformità della merce ai disegni accettati dal Compratore ma non può garantire l'idoneità dei profili agli usi cui gli stessi possono essere destinati.
- 3.4 Le matrici e le attrezzature sono ordinate e approntate per conto del Compratore e possono essere soggette a contributo spese a fondo perduto e/o ad un impegno al ritiro di merce. La proprietà e il possesso di matrici e attrezzature rimangono della Viba la quale si impegna a conservarle per due anni dalla data dell'ultima consegna effettuata al Compratore per quell'articolo; decorso detto periodo si intende decaduto ogni diritto del Compratore, pertanto la VIBA potrà disporre a proprio uso e discrezione. In caso di inadempimento del Compratore, di intervenuta sentenza di fallimento, provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale, procedure relative alla dichiarazione d'insolvenza od ogni altra situazione concretante uno stato di insolvenza del Compratore, cesserà l'obbligo di esclusiva delle matrici ed attrezzature a favore del Compratore, per cui VIBA potrà disporre delle stesse a proprio uso e discrezione.

4. PREZZI - ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

- 4.1 I prezzi indicati in CDV sono quelli accettati e confermati da VIBA e se non contestati per iscritto dal Compratore nei 5 (cinque) giorni successivi alla ricezione della CDV si intendono da questo accettati.
- 4.2 Se per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili l'esecuzione degli obblighi di VIBA sia divenuta eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, VIBA potrà chiedere una revisione delle condizioni contrattuali o dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.

5. PAGAMENTI - RISOLUZIONE - INADEMPIENZA - FACOLTA' DI RECEDERE

- 5.1 I pagamenti si intenderanno effettuati solo se ricevuti dalla VIBA presso il proprio domicilio alle coordinate bancarie dalla stessa fornite, entro i termini e con le modalità indicate dalla CDV; in caso di discrepanze si intenderanno convenuti i termini e le modalità indicati nella CDV di VIBA, se non contestati dal Compratore ai sensi dell'art. 4.1. Il Compratore non si intenderà liberato qualora i pagamenti non pervengano a VIBA, né qualora effettuati pagamenti a chi non sia stato preventivamente indicato per iscritto dalla VIBA come abilitato a riscuotere. Solo se il pagamento avviene nei termini convenuti restano validi eventuali sconti.
- 5.2 Nel caso in cui il Compratore venga a trovarsi in stato di constatata difficoltà di pagamento anche nei confronti di terzi (liquidazione, fallimento, procedure concorsuali in genere, procedure esecutive, ingiuntive o cautelari, etc.) o in caso di mancato o ritardato pagamento parziale o totale di una fornitura, anche se oggetto di contestazioni, la VIBA avrà diritto di sospendere ogni altra consegna successiva ai sensi dell'art. 1460 C.C., di rendere immediatamente esigibili altre eventuali fatture emesse, anche se a fronte di effetti già in circolazione, con diritto di richiesta di immediato pagamento, nonché di dichiarare eventualmente risolto di diritto il contratto per fatto e colpa dello stesso Compratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.
- 5.3 I termini di pagamenti confermati nella CDV sono concessi da VIBA sulla base di una polizza di assicurazione del credito stipulata tra VIBA e una Società Assicuratrice terza che copre il rischio del credito. Nel caso in cui il limite di credito venga ridotto o revocato dall'Assicurazione, o comunque sia per qualsiasi motivo insufficiente a coprire l'esposizione debitoria del Compratore, VIBA potrà modificare i termini di pagamento già confermati, dandone comunicazione scritta al Compratore.
- 5.4 Il pagamento della merce non potrà essere sospeso o ritardato per eccezioni di qualsiasi natura da parte del Compratore.
- 5.5 In caso di ritardato pagamento saranno dovuti alla VIBA, senza necessità di costituzione in mora, l'interesse di mora ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 con decorrenza automatica a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento fino al saldo. E' fatto salvo ogni altro diritto della VIBA, con particolare riferimento alla facoltà di risoluzione di cui all'art. 5.2 ed al risarcimento danni.
- 5.6 Solo nell'ipotesi in cui VIBA non abbia ancora messo in produzione i profilati di cui alla CDV, il Compratore avrà la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal contratto (nel senso di poter ridurre la quantità della merce acquistata) mediante comunicazione da inviare a mezzo raccomandata A.R. o PEC a VIBA; tale facoltà sarà ammessa a condizione che il Compratore versi il corrispettivo per il recesso, che viene quantificato nella misura del 30% del prezzo indicato nel CDV per ogni kg oggetto di recesso, entro 15 giorni decorrente dal ricevimento da parte del Compratore della comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC con la quale VIBA dichiarerà che la produzione non è ancora avviata; resta inteso che il recesso sarà efficace solo nel caso di intervenuto pagamento del corrispettivo per il recesso entro il termine indicato.

6. CONSEGNA

- 6.1 I termini previsti per l'approntamento e la consegna indicati nella CDV, essendo soltanto indicativi, non sono da intendere come essenziali ed impegnativi per la VIBA; sono in ogni caso fatti salvi i ritardi sui quali abbiano influito causa di forza maggiore o, comunque, cause non pienamente imputabili a VIBA. È convenuto, comunque, che nessun ritardo o anticipo, anche parziale, sulla consegna potrà dar diritto al Compratore a risarcimento danni o a risoluzione del contratto.
- 6.2 La consegna dei prodotti potrà anche avvenire mediante consegne successive parziali.

7. SPEDIZIONI

- 7.1 La merce potrà essere venduta con resa franco partenza o franco destino. Il riferimento ad eventuali termini commerciali (EXW, FOB, CIF...) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale. In ogni caso la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore.

- 7.2 Per la vendita con resa franco partenza, il Compratore dovrà provvedere al ritiro della merce al massimo entro 30 giorni dall'avviso di merce pronta, e non potrà pretendere i quantitativi da VIBA dichiarati pronti e non ritirati entro le scadenze convenute. Qualora VIBA accetti di fornire ugualmente la merce, nonostante il mancato ritiro alla scadenza, il Compratore dovrà rimborsare a VIBA i maggiori oneri di stoccaggio e/o di produzione. Sarà facoltà della VIBA dichiarare la risoluzione o chiedere l'adempimento del contratto di vendita per le quantità non ritirate alle scadenze convenute, provvedendo alla spedizione della merce con addebito del trasporto al Compratore, fermo restando in ogni caso il pagamento di quanto ritirato ed il risarcimento di eventuali danni.
- 7.3 Ai fini di mantenere la conformità dei requisiti, VIBA si impegna a conservare con cura il prodotto durante le operazioni interne e fino alla consegna alla destinazione prevista. Per destinazione si intende il luogo della consegna ai sensi dell'art. 1510 c.c.
- 7.4 Qualora al trasporto debba provvedere il Compratore, egli sarà responsabile di eventuali oneri derivanti dal ritardo nel caricamento rispetto alle date preavvisate per iscritto dalla VIBA.

8. RISERVA DI PROPRIETA'

- 8.1 La merce rimane di proprietà della VIBA fino al completo pagamento del prezzo, fermo restando che il Compratore si assume ogni rischio dal momento della consegna. Il Compratore dovrà notificare al terzo acquirente la riserva di proprietà della merce a favore della VIBA se il relativo prezzo non fosse ancora stato pagato.

9. RECLAMI

- 9.1 Qualsiasi contestazione del Compratore relativa ad una singola consegna non influirà sul contratto in rapporto alle consegne successive. Il Compratore, al momento del ricevimento delle merci oggetto di singola consegna, è obbligato all'immediato e accurato esame e controllo della merce, a pena di decadenza dall'eventuale reclamo, come previsto ai successivi art. 9.2 e 9.3.
- 9.2 QUANTITA' - Eventuali irregolarità o ammanchi di merce devono essere denunciati dal Compratore, a pena di decadenza, all'atto del ricevimento ed annotati sul documento di trasporto, dandone immediata comunicazione a VIBA a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
- 9.3 QUALITA' - Eventuali vizi o mancanza di qualità della merce dovranno essere segnalati a VIBA entro 8 giorni dal ricevimento della merce. In ogni caso VIBA non accetterà reclami di qualsiasi genere presentati oltre un mese dalla data di consegna. Per eventuali vizi o difetti nei quali possano essere coinvolte responsabilità del vettore dovrà essere espresso apposito reclamo, a pena di decadenza, da parte del Compratore nel documento di trasporto con immediata comunicazione a VIBA corredata di immagini che attestino la correlazione del danno riscontrato con il trasporto. Resta in ogni caso esclusa la responsabilità di VIBA per danni imputabili al trasporto nel caso in cui la merce sia venduta con resa franco partenza.
- 9.4 I reclami di qualsiasi genere non saranno validi se non presentati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e circostanziati in modo da consentire a VIBA un pronto ed esauriente controllo. Qualsiasi difetto o vizio occulto o apparente dei prodotti venduti, come pure eventuali difformità di essi, daranno al Compratore il solo diritto di richiederne la sostituzione con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti e/o derivanti da fermo/perdita di produzione o per qualsiasi altra ragione. In particolare non potranno essere imputati a VIBA i costi per eventuali lavorazioni successive, eseguite dal Compratore e non oggetto della vendita, che rimarranno pertanto a carico esclusivo del Compratore.
- 9.5 Il Compratore non potrà comunque pretendere la sostituzione della merce contestata se vizi o mancanza di qualità si riferiscono ad un quantitativo inferiore al 3% della fornitura di ciascun profilo.

10. CESSIONE

- 10.1 VIBA può cedere unilateralmente in tutto o in parte i suoi diritti ed obbligazioni di cui al presente contratto dandone avviso al Compratore. Ogni cessione da parte del Compratore dovrà invece essere fatta col preventivo consenso scritto di VIBA.

11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 11.1 Nel caso di incendio, guasti a macchinari ed attrezzature, interruzione della fornitura di energia elettrica o di combustibili, carburanti o materia prime, epidemie, guerre, interruzioni di trasporti, atti delle pubbliche autorità, mancanza di manodopera, vertenze sindacali o comunque di scioperi anche aziendali o qualsiasi altro evento che, ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile, limiti o impedisca, anche temporaneamente, il normale andamento della produzione o delle consegne, è facoltà di VIBA ridurre il quantitativo della merce venduta, posticipare i termini di spedizione o consegna, oppure recedere dalla vendita nello stato in cui si trova, senza diritto per il Compratore a compensi di sorta o a risarcimento di danni. La presente clausola si applica anche qualora la causa di forza maggiore intervenga quando la prestazione di VIBA sia già affetta da ritardo per altre motivazioni.
- 11.2 Tuttavia, qualora il contratto non possa avere esecuzione, per cause di forza maggiore, in un termine di 90 giorni oltre quello concordato, è in facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal contratto rinunciando a compensi o a risarcimento danni.

12. CONTENZIOSO

- 12.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 12.2 Competente a decidere di tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione al presente contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sarà il Foro di Brescia in via esclusiva, rinunciando espressamente il Compratore alla competenza di altri Fori, anche a titolo di connessione.

13. PRIVACY

- 13.1 Il Compratore dovrà fornire i propri dati personali necessari e utili per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. VIBA conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 Le parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente contratto e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.
- 14.2 La stipula del presente accordo avverrà tramite la sottoscrizione della CDV con conferma espressa delle presenti condizioni generali o comunque tramite l'esecuzione delle prestazioni in esso contemplate.
- 14.3 La presente convenzione sostituisce ad ogni effetto tutti i precedenti accordi non esplicitamente richiamati.

Luogo e data _____
FIRMA DEL COMPRATORE
Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Compratore dichiara di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali: art. 3 (QUALITA' E CARATTERISTICHE DELLE MERCI – MATRICI E ATTREZZATURE), art. 4 (PREZZI – ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA), art. 7 (SPEDIZIONI), art. 8 (RISERVA DI PROPRIETA'), art. 9 (RECLAMI), art. 10 (CESSIONE), art. 11 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE) e art. 12 (CONTENZIOSO).

Luogo e data _____
FIRMA DEL COMPRATORE
Il legale rappresentante
